

Obbligo con poche sanzioni, sostenibilità a rischio

Polizze catastrofali

Per le imprese inadempienti deterrenza dubbia: c'è solo lo stop ai sostegni pubblici

Per la mutualità servono tanti assicurati. Criticità già considerate dal Codice civile

Maurizio Hazan

L'obbligo di assicurazione dei rischi da catastrofi naturali per gli immobili delle imprese, previsto dalla legge 213/2023, si avvicina: andrà in vigore il 1° gennaio 2025 (salvo possibili proroghe) e il Dm attuativo è quasi pronto. Ma restano dubbi di tenuta: l'obbligo riguarda rischi rilevantissimi e non facilmente assicurabili, mentre il rispetto della mutualità richiede il pieno adempimento da parte di tutti. La legge però non prevede sanzioni efficaci a carico di chi non intenda assicurarsi.

Il problema della sostenibilità

Le catastrofi naturali comportano rischi di danni gravi, per giunta diffusi in simultanea. Ciò mal si concilia con la compensazione mutualistica tra assicurati sinistrosi e virtuosi su cui si fonda la tecnica assicurativa. Non pare casuale se il Codice civile esprime sostanziale disfavore sulla copertura assicurativa delle catastrofi: l'articolo 1912 dispone che «salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da

tumulti popolari». Fenomeni, quindi, non normalmente assicurabili, salvo che una compagnia lo voglia (se ha adeguate garanzie di solvibilità).

Il ruolo della Sace

Così il modello che s'intende instaurare, fondato addirittura su un obbligo delle compagnie a contrarre, richiede la compartecipazione tra sostegno pubblico e mercato assicurativo. L'articolo 1, comma 108 della 213/2023 prevede l'intervento riassicurativo della Sace, autorizzata a concedere ad assicuratori e riassicuratori (a condizioni di mercato e dietro garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso) una copertura 2024 fino al 50%, entro i 5 miliardi di euro (variabile nel biennio successivo).

Tale intervento riassicurativo (su base proporzionale) è regolato da una convenzione con la Sace, il cui schema è allegato alla bozza del Dm attuativo. Vi sono disciplinate, tra l'altro, regole di adesione delle compagnie, obblighi e diritti di riassicuratore e riassicurati, fattispecie non coperte, modalità di calcolo del premio di riassicurazione, diritti di surroga, di ispezione e di verifica da parte del riassicuratore nonché la regolazione conti tra le parti.

I tentativi di alleggerire gli oneri

Resta l'esigenza di avere una platea assicurata il più possibile ampia e trasversale, per meglio mutualizzare pesi e rischi. Di qui l'obbligo di assicurarsi, che avrebbe potuto essere generale e invece per ora riguarda solo gli immobili a uso produttivo (e forse nemmeno tutti, si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre), per quanto si senta dire che questo è solo il primo passo. Si è dunque voluto, per ora, che fosse tutelato il mondo del lavoro e della

produzione, ritenendo probabilmente che il costo possa essere assorbito tra gli oneri aziendali meglio di quanto un cittadino possa nella propria, non sempre florida, economia familiare.

D'altro lato nel Dm si cerca di alleggerire l'impegno delle compagnie:

- non coprendo i danni da perdita di produttività o correlati a responsabilità verso terzi ed introducendo altre esclusioni o limitazioni;
- limitando l'obbligo a contrarre imposto alle (sole) compagnie che già assicuravano quel tipo di eventi, che dovranno accettare clienti sono fino ai limiti della capacità sottoscrittiva che ciascuna dovrà aver prima stabilito, consumata la quale non sarà più tenuta ad emettere polizze;
- consentendo alle imprese più grandi e in ogni caso di valori assicurati superiori a 30 milioni di euro di negoziare liberamente la percentuale di danno a carico dell'assicurato (una sorta di autoritenzione del rischio, invero non prevista dalla legge).

Restano robuste sanzioni per violazioni ed elusioni dell'obbligo.

Sanzioni limitate per chi evade

Mancano invece sanzioni per le imprese tenute ad assicurarsi: potranno tutt'al più perdere il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di finanziarie pubbliche di ogni tipo (legge 213/2023, articolo 1, comma 102). Inoltre, nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali verso la società (come per esempio nell'articolo 2392 del Codice civile per le spa).

Basterà per far rispettare l'obbligo? Il dubbio è che alcune realtà, in certi territori, finiscano per non assicurarsi. Minando la base mutualistica.